

Avv. Valeriano Migliorati

Patrocinante in Cassazione

STUDIO LEGALE

Via G. Ungaretti 4 – 64013 Corropoli (TE)

Tel. 0861.71.05.03 – Fax. 0861.71.82.29

PEC: valeriano.migliorati@pec-avvocatiteramo.it

Spett.le **Regione Abruzzo**

DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica

Ufficio Pianificazioni e Programmi

Via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara

A mezzo pec:

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Corropoli, lì 10 ottobre 2024

DITTA: Ecotech S.r.l. - Via Centurati, n. 40 - 64013 Corropoli (TE)

OGGETTO: Iter amministrativo istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi per la gestione di un impianto di gestione rifiuti.

Gentili Signori,

formulo la presente in nome e per conto della **ECOTECH S.r.l.**, con sede in Corropoli (TE) alla Via Centurati n. 40, cod. fisc. e partita iva n. 01415610672, in persona del legale rappresentante *pro tempore* che sottoscrive in calce per conferma e ratifica, al fine di rappresentare quanto segue.

In data 11.03.2024, la mia patrocinata presentava in via telematica istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 per la gestione di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti sito nel Comune di Corropoli (TE) alla Via Centurati n. 40 e autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 15622 del 16.01.2014 della provincia di Teramo.

Codesta spettabile Amministrazione, con nota prot. n. 0130571/24 del 26.03.2024, indicava la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i.

Con nota prot. n. 9592 del 10.04.2024, la Ruzzo Reti S.p.A. trasmetteva richiesta di integrazioni alla ditta ECOTECH S.r.l.; richiesta che veniva evasa dalla mia patrocinata con l'inoltro, in data 08.05.2024, della documentazione richiesta.

Con nota prot. n. 3563 del 05.04.2024, il Comune di Corropoli trasmetteva parere favorevole ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 in ordine alla conformità urbanistica, e con nota prot. n. 3564 del 05.04.2024 (il medesimo Comune) approvava la Valutazione Previsionale di Impatto acustico.

Con nota prot. n. 0221242/24 del 29.05.2024, codesta rispettabile Amministrazione indicava la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi degli art. 14, 14-bis comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 12.06.2024, adunanza che veniva poi differita al giorno 28.06.2024 con nota prot. n. 0241327/24 del 12.06.2024.

Con successiva nota prot. n. 0241327/24 del 28.06.2024, la Regione Abruzzo DPC26 trasmetteva verbale della conferenza dei servizi del 28.06.2024, nell'ambito della quale si disponeva la sospensione dei lavori della conferenza con rinvio alla data del 11.07.2024 per l'aggiornamento della conferenza stessa.

In data 05.07.2024, la ditta ECOTECH S.r.l., come da accordi intercorsi nella citata Conferenza dei Servizi del 28.06.2024, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in sede della predetta conferenza.

In data 10.07.2024, la mia patrocinata riceveva comunicazione a mezzo mail dalla Provincia di Teramo con la quale le veniva richiesto di valutare l'opportunità di aggiornare la tabella dei rifiuti in ingresso da autorizzare, e questo sulla base delle osservazioni fornite dall'Ente. Anche questa richiesta integrativa veniva regolarmente evasa dalla ECOTECH S.r.l. in data 15.07.2024.

Sempre in data 10.07.2024, con nota prot. n. 0286535/24 di codesta rispettabile Amministrazione, veniva indetta la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi degli art. 14, 14-bis e 14-ter comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 16.07.2024.

Con nota prot. n. 0309403/24 del 26.07.2024, la Regione Abruzzo DPC26 trasmetteva alla mia patrocinata il verbale della suddetta conferenza dei servizi, dal quale risulta che il Responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Programmi del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, sulla base di quanto emerso nel corso della citata conferenza, riteneva di concludere positivamente i lavori della Conferenza dei Servizi, chiedendo alla ECOTECH S.r.l. di formalizzare nel più breve tempo possibile le modifiche richieste nel corso della conferenza medesima e riservando ad ARTA e alla Ruzzo Reti S.p.A. qualche giorno per la formalizzazione del proprio contributo istruttorio con le relative prescrizioni.

La mia assistita, anche al fine di accelerare le tempistiche, provvedeva a trasmettere, in data 19.07.2024, la documentazione tecnica aggiornata in conformità alle indicazioni emerse nel corso della citata della Conferenza dei Servizi del 16.07.2024. Peraltro, la documentazione richiesta veniva trasmessa ancor prima che ECOTECH ricevesse la comunicazione ufficiale del verbale della citata conferenza, pervenuto in data 26.07.2024.

La società Ruzzo Reti S.p.A., con nota prot. n. 19766 del 05.08.2024, trasmetteva il provvedimento di competenza per lo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia nel pubblico collettore delle acque reflue.

Nel contempo, la mia patrocinata procedeva, di propria iniziativa e con l'assistenza dei propri professionisti, ad attivare un confronto telefonico con ARTA per chiarire in via definitiva alcuni aspetti tecnico procedurali e soprattutto accelerare i tempi per il rilascio dell'autorizzazione regionale, aggiornando nuovamente la documentazione tecnica; tutto ciò al fine di ottemperare alle richieste di ARTA, tant'è che trasmetteva a quest'ultima la documentazione tecnica aggiornata in data 09.08.2024.

Tanto ciò premesso, alla data odierna **la ditta ECOTECH S.r.l. non ha ancora ricevuto l'Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.**

Al riguardo, occorre rammentare che trattandosi di procedimento che consegue obbligatoriamente all'istanza del privato, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concluderlo celermente e con provvedimento espresso (art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

Rammentato che l'ultima Conferenza dei Servizi si è svolta in data 16.07.2024, con parere favorevole all'intervento espresso all'unanimità con le modifiche esplicitate nel verbale, tant'è che i lavori si sono conclusi positivamente, ribadito che la ECOTECH S.r.l. ha provveduto alle modifiche richieste (peraltro non sostanziali) e trasmesso con tempestività la documentazione aggiornata, mette in conto osservare che il novellato art. 14 *quater* della L. 241/1990 ribadisce il contenuto decisivo ed il valore provvedimentale della determinazione motivata di conclusione del procedimento. Pertanto, la determinazione di conclusione della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni, nonchè dei gestori di beni e servizi interessati (comma 1).

Nondimeno, le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi sarebbero tenute a rendere le proprie determinazioni nei termini perentori fissati dall'art. 14 ter della L. 241/1990 ed in ogni caso entro il termine finale di conclusione del procedimento, laddove, nella presente fattispecie, i lavori della conferenza si sono conclusi positivamente da ormai quasi tre mesi senza che sia pervenuta l'Autorizzazione regionale richiesta dalla mia patrocinata, la quale, come già detto, ha ottemperato a tutte le richieste con la massima collaborazione e sollecitudine.

Per queste ragioni, ed al fine di evitare il protrarsi dei comprensibili disagi da ritardo, con la presente invito codesta Spettabile Amministrazione a provvedere con cortese sollecitudine al rilascio dell'Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

In caso contrario, la ECOTECH S.r.l. si riserva la più ampia tutela dei propri diritti ed interessi nella sede competente. Auspicando tuttavia una celere e positiva conclusione, ringrazio per l'attenzione per invio distinti saluti.

ECOTECH S.r.l.

Avv. Valeriano Migliorati